



NOTAIO
MICHELE LABRIOLA

Repertorio N. 56046

Raccolta N. 22784

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il mese di aprile, il giorno dodici in Bari, nel mio studio alla Via De Rossi numero sedici, alle ore diciannove.

Innanzi di me dottor MICHELE LABRIOLA, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ove risiedo

si è costituito il signor

FAVIA Pietro, nato a Bari il 19 novembre 1961, che interviene nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della "ASSOCIAZIONE DARIO FAVIA - LASCIATECI LE ALI" con sede in Bari alla Via Putignani n. 200, ove per carica domicilia, codice fiscale 93507160724.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette:

- che l'associazione, costituita in data 26 novembre 2019, è dotata di uno statuto che è già strutturato in base alle norme del codice del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- che oggi i soci intendono strutturare l'associazione quale organizzazione di volontariato (ODV), sempre nell'ambito del codice ETS, figura disciplinata dagli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgv. n. 117/2017, e utilizzare la denominazione "ODV", adeguando conseguentemente lo statuto dell'associazione.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: il professor FAVIA Pietro, nella suindicata qualità, mi richiede di redigere il presente verbale dell'assemblea dei soci di detta Associazione, adunatasi oggi, in questo luogo ed a quest'ora, in forma totalitaria, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Modifiche statutarie per strutturare l'associazione quale "ODV".

Assume la presidenza il costituito professor FAVIA Pietro, nella qualità, il quale dato atto della presenza in assemblea:

a) dell'intero Consiglio Direttivo, nelle persone di:
FAVIA Pietro, MANGONE Annarosa e FAVIA Alessandro;

b) dei soci, in proprio o per delega signori FAVIA Pietro, MANGONE Annarosa e FAVIA Alessandro in proprio e MANGONE Claudio, MANGONE Eugenio, GRIMA Patrizia e MANGONE Alessia per delega;

dichiara

validamente costituita l'assemblea dei soci di detta Associazione per discutere e deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'argomento previsto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sui motivi che rendono

Registrato a BARI

22 APR. 2021

11844/11



opportuno la modifica dello statuto che risulta già adeguato al codice del terzo settore di cui al D.lgs. 2017 n. 117 (anche Codice ETS), per strutturare l'Ente quale organizzazione di volontariato "ODV", con conseguente adozione di un nuovo statuto sociale.

Il Presidente espone le caratteristiche fondamentali del nuovo statuto.

L'assemblea, dopo breve discussione, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, ritenuto necessario ed opportuno quanto da lui proposto,

delibera all'unanimità

1) di approvare quanto proposto dal Presidente e quindi di approvare il nuovo statuto sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", con la precisazione che l'associazione diviene una "ODV", con conseguente modifica della denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE DARIO FAVIA - LASCIA-TECI LE ALI - ODV";

2) di autorizzare il Presidente dell'Associazione a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione e delle modifiche statutarie, presso i competenti albi e registri, all'uopo richiamando quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ed dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2019 n. 20, con riferimento al periodo transitorio, antecedente all'Istituzione ed operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 11 del medesimo Codice ETS.

Il presente atto è esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3.

Il su costituito dispensa me Notaio alla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti quindici.

Richiesto,

io Notaio ho formato il presente atto scritto con mezzi meccanici da persona, di mia fiducia su un foglio in pagine due circa e del quale ho dato lettura, in assemblea, al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore diciannove e minuti venti.

F/ti: Pietro FAVIA

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

STATUTO

PREMESSA

La presente Associazione costituita dai signori FAVIA Pietro, MANGONE Annarosa e FAVIA Alessandro, per perpetuare il ricordo e la figura del proprio figlio e fratello signor FAVIA DARIO.

L'Associazione è regolata dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito anche "Codice ETS") con particolare riferimento agli articoli 32, 33 e 34 in materia di organizzazioni di volontariato, ed, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, giusto quanto precisato nelle Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 dicembre 2018, n. 20 e del 31 maggio 2019, n. 13.

Articolo 1. Denominazione- Sede- Durata

L'Associazione ha la seguente denominazione "ASSOCIAZIONE DARIO FAVIA - LASCIATECI LE ALI - ODV".

L'Associazione ha sede in Bari, alla Via Putignani n. 200.

L'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. Scopo, Finalità, Attività

L'Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale.

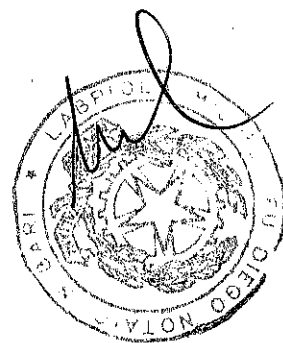
Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e dalla parità di trattamento tra gli associati.

L'associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, dell'attività di interesse generale consistente nella finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (art. 5) l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Lo svolgimento delle attività ora indicate dovrà avvenire prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.



Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017, l'associazione potrà altresì svolgere, secondo i criteri, i limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alla suddetta attività di interesse generale consistenti:

- 1) sostenere, anche attraverso la concessione di contributi, premi, sovvenzioni e borse di studio, le attività di ascolto, di cura e di studio nel campo della prevenzione delle patologie contemporanee espressione del disagio giovanile (dipendenze patologiche, attacchi di panico, depressione, disturbo bipolare, anoressia-bulimia e altro), e della promozione della salute psicologica e psicosociale;
 - 2) sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari, scolastici e i mass media al fine di migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche contemporanee del disagio giovanile;
 - 3) promuovere iniziative culturali e di informazione, corsi, pubblicazioni, convegni, conferenze, ed altre manifestazioni per la diffusione della conoscenza delle problematiche del disagio giovanile e per la raccolta di fondi da destinare agli scopi sociali;
 - 4) collaborare con università, enti di ricerca, ospedali, associazioni di pazienti e familiari, professionisti del settore per contribuire alla prevenzione e al trattamento delle problematiche contemporanee del disagio giovanile;
 - 5) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
 - 6) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
 - 7) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
 - 8) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - 9) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori di attività dell'Associazione e il Pubblico.
- Nei limiti di legge sopra richiamati, l'Associazione potrà dunque svolgere attività diverse solo se alle stesse direttamente connesse.

Articolo 3. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ogni voce,

è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 177/2017.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione potrà ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma, l'associazione potrà trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e svolgimento della sua attività da fonti diverse, quali:

- a) le quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti e attività di cui all'art. 6 voce ETS.

Articolo 4. ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 5. LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o degli aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni dell'eventuale organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.



I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Articolo 6. - ASSOCIATI - DIRITTI ED OBBLIGHI

Categorie di associati:

a) **ordinari**: coloro che partecipano all'attività dell'associazione in modo attivo;

b) **onorari**: coloro che per loro qualità personali o professionali conferiscono prestigio all'associazione.

Tutti godono degli stessi diritti.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite e le attività svolte dall'associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di iscrizione che verrà annualmente stabilita dall'organo di amministrazione stesso.

Possono essere ammessi, quali associati, altri Eni del terzo settore, o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle organizzazioni di volontariato.

La decisione dell'organo di amministrazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Coloro che hanno proposto la domanda possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla loro istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Ai sensi dell'articolo 32, I co., del codice ETS, il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numeri dei volontari.

Articolo 7. INFORMAZIONI E DIRITTO DI ESAMINARE

I LIBRI SOCIALI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute;
- approvare i bilanci annuali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'associazione.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati dovrà essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'organo di controllo.

Articolo 9. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di 4 (quattro) anni.

I componenti sono scelti tra gli associati persone fisiche, ovvero indicate tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 c.c.

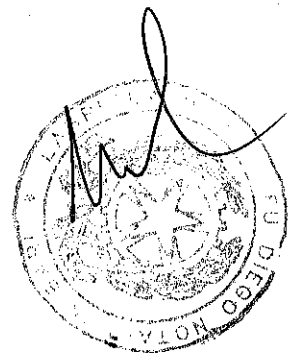
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Ove non via abbia già provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Consigliere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.



Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo direttivo.

Articolo 10. COMPITI E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica. Comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Articolo 11. RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza dell'associazione.

Egli rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi nei rapporti bancari, ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata il potere di rappresen-

tanza spetta al Vice Presidente e, ove non nominato, o al consigliere più anziano di età.

Articolo 12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

Nell'assemblea hanno diritto di intervenire e di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

L'assemblea degli associati provvede:

- a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) alla approvazione del bilancio;
- d) a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) a deliberare sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio direttivo in base a quanto sopra previsto;
- f) a deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) ad approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) a deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Articolo 13. - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

L'organo amministrativo convoca l'assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra indicati, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno tre degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

Articolo 14. - DIRITTO DI VOTO.

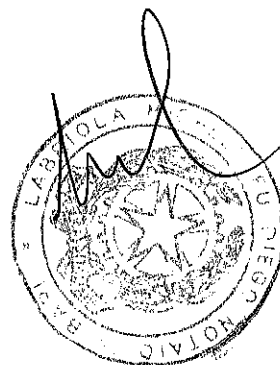
Nelle assemblee hanno diritto di intervento e di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Articolo 15. - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'intervento dell'associato in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via e-



lettronica, purchè sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Articolo 16. - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA.

Spetta al Presidente del consiglio direttivo presiedere l'assemblea. In assenza del Presidente del Consiglio direttivo l'assemblea nominerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Al Presidente dell'assemblea è attribuito il compito di verificare la regolarità delle deleghe, di accertare il diritto di intervenire degli associati e la loro legittimazione ad esercitare il diritto di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 17. - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

Per la validità costituzione dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 19, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 18. - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge.

Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti.

L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina

del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 19 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 20. - RINVIO.

All'associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del terzo settore e, in particolare dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni, con specifico riferimento agli articoli 32, 33 e 34 cc., in materia di organizzazioni di volontariato.

F/ti: Pietro FAVIA

Notaio Michele LABRIOLA segue sigillo.

La presente copia costante di undici facciate è conforme all'originale e si rilascia per l'uso che compete.

Bari,

22 aprile 2021 -

Michele Labriola

